

STATUTO della

"CRASFORM Associazione per lo sviluppo della cultura e della formazione APS"

CAPO I - TITOLO, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E RAPPRESENTANZA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata "CRASFORM Associazione per lo sviluppo della cultura e della formazione APS", con sede in Roma, Via Napoleone III n.6. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 2

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dello sviluppo della cultura e della formazione e precisamente ha lo scopo di:

- eliminare ogni discriminazione che possa compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;
- affermare il valore della cultura e della formazione come fattore di uguaglianza, di realizzazione personale e collettiva, di libertà individuale, di lotta alle discriminazioni, di lotta alla violenza contro le donne, di integrazione sociale, di solidarietà sociale, di pari opportunità per tutti con specifica attenzione, non esclusiva, al genere, alla razza e all'età;
- promuovere, organizzare e gestire attività culturali e formative in cui al rigore scientifico si affianchi l'attenzione alle esigenze rappresentate dai cambiamenti che intervengono nella società, e ai bisogni di inserimento lavorativo e professionale per tutti, con attenzione ai giovani, agli stranieri e ai soggetti svantaggiati, in particolare al segmento femminile della popolazione, nel settore privato, nell'amministrazione pubblica, e per l'aggiornamento degli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado;
- raccogliere e valorizzare e promuovere il contributo di studiosi, esperti, formatori nei diversi rami dalle scienze sociali, delle scienze dell'amministrazione e

dell'organizzazione, nonché delle diverse tecniche che incrementano la diffusione delle conoscenze e la qualità delle professioni;

- raccogliere, valorizzare e promuovere tutte le discipline artistiche e culturali che possono contribuire alla crescita artistica e culturale di tutti.

Nello specifico l'associazione potrà svolgere ogni attività nel rispetto della normativa vigente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs n. 117/2017 quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà avvalersi prevalentemente di prestazioni gratuite mediante attività di volontariato svolta dai propri associati ed avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In caso di particolare necessità, potrà avvalersi anche di prestazioni retribuite di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, anche estraneo all'Associazione.

Articolo 3

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può compiere ogni atto necessario, tra i quali:

- produrre studi e ricerche promossi dalla stessa Associazione o commissionati da altri;
- progettare, organizzare, gestire o prendere parte a interventi di formazione, riqualificazione aggiornamento, ed interventi culturali in ogni forma e luogo, e a chiunque destinati;
- progettare, organizzare, gestire o prendere parte a interventi di consulenza, assistenza e collaborazione destinati a promuovere cambiamenti presso organizzazioni pubbliche o private, in qualunque forma siano messi in atto;
- progettare e organizzare incontri, manifestazioni culturali, conferenze, dibattiti, seminari, manifestazioni varie, in qualsiasi forma e di qualsiasi durata;
- produrre materiali scientifici, divulgativi e didattici da distribuire su ogni tipo di media.

Per dare attuazione ai suddetti scopi, l'Associazione può compiere tutti gli atti necessari, tra i quali ad esempio:

- sviluppare rapporti di consulenza, assistenza e collaborazione con amministrazioni pubbliche centrali e locali, università e scuole, istituzioni

culturali e formative, altri enti e organismi pubblici e privati, italiani e esteri;

- partecipare a avvisi e bandi pubblici, emessi da organismi italiani, europei o di altri paesi, per la fornitura dei servizi prima elencati, anche partecipando a raggruppamenti temporanei o associazioni di scopo;
- ricorrere a personale proprio o all'apporto di terzi.

Articolo 4

La legale rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e al Segretario generale.

CAPO II - MEZZI FINANZIARI E SOCI.

Articolo 5

Le entrate dell'associazione sono composte da:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi dei soci;
- c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- d) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
- e) i proventi di gestione.

Articolo 6

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche, italiane ed estere, che aderiscono all'associazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione.

Possono essere soci ordinari dell'associazione le persone fisiche, di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono altresì essere associate persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione. L'ammissione dei soci fondatori,

ordinari e sostenitori è deliberata dal consiglio direttivo, il quale nominerà altresì i soci onorari, che possono essere persone fisiche italiane ed estere.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazione.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di socio conferisce il diritto a:

- a) - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- d) - esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

CAPO III - ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 8

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i programmi dell'attività da svolgere;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) deliberare eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni ed i minorenni attraverso chi ne esercita la potestà genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

In prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati

mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

CAPO IV - PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE

Articolo 10

Il Presidente riassume l'unità dell'associazione e svolge compiti di alta rappresentanza della stessa nelle occasioni e nelle sedi in cui è richiesto.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 11

Il segretario generale ha il compito di:

- a) curare tutti gli adempimenti di natura amministrativa relativi all'attività dell'associazione;
- b) sovrintendere, all'attività corrente dell'associazione, alla sua organizzazione dirigendo il lavoro degli uffici e dei collaboratori;
- c) dare esecuzione alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo;
- d) proporre al presidente, in maniera vincolante, la convocazione dell'assemblea generale dei soci e del consiglio direttivo nonché argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno di entrambi gli organi;
- e) supplire il presidente nei casi di dimissioni, assenza, impedimento.
- f) Il segretario generale può delegare parte dei suoi poteri, compreso il potere di firma, ad altro socio o ad altri collaboratori dell'associazione.

Articolo 12

L'assemblea elegge tra i soci fondatori ed ordinari un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

CAPO V - DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Il presidente, il segretario generale ed i membri del consiglio direttivo, del comitato esecutivo se eletto, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così eletti resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 14

L'associazione ha durata illimitata.

CAPO VI - ESERCIZIO FINANZIARIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, l'organo amministrativo redigerà il bilancio o rendiconto annuale che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Non è ammissibile distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Ai fini di cui all'art. 8 comma 1 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 18

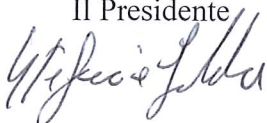
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento al codice del Terzo settore e, in quanto applicabili, ad altre norme di leggi vigenti in tema di associazionismo, nonché alle norme del Codice Civile.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Articolo 19

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codici Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Presidente



Il Segretario

